



Comune di Alia

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

AII. "A"

CAPITOLATO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E PER LA TENUTA E L'UTILIZZO DELL'ELENCO APERTO E PERMANENTE DEGLI AVVOCATI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE.

ART. 1) Oggetto

Il presente capitolato disciplina le modalità per la formazione, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco ufficiale degli avvocati da nominare per attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale a favore del comune di Alia.

Nell'affidamento dei suddetti servizi si applicherà la normativa vigente in materia, rivisitata a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016 n. n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti ed appalti pubblici, che pur statuendo che le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni dei servizi legali cd. "contratti esclusi" (art.17 "esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi"), all'art.4 stabilisce che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, trasparenza....". Il richiamato art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, alla lettera d) qualifica espressamente come servizi legali anche la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione e la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario o in presenza di una elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria. Inoltre saranno applicate le Linee Guida n. 12 di ANAC del 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", con particolare riferimento all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 2) Elenco dei prestatori di servizi legali - Categorie

Per l'individuazione degli avvocati cui conferire gli incarichi relativi all'affidamento dei servizi legali occorrenti al Comune è istituito apposito elenco aperto ufficiale degli avvocati, singoli, o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie (di seguito denominato elenco).

L'elenco è suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti categorie:

- A. diritto penale
- B. diritto civile
- C. diritto amministrativo
- D. diritto del lavoro – pubblico impiego

ART. 3) Domanda di iscrizione

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

Per la presentazione della domanda il partecipante il professionista dovrà utilizzare la modulistica fornita dall'Ente.

L'iscrizione nell'elenco avviene in seguito a presentazione di domanda di iscrizione, che deve essere sottoscritta dal richiedente, anche digitalmente o, in caso di associazione professionale, dal legale rappresentante.

La domanda di iscrizione deve, inoltre, contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente capitolato e tutta la documentazione richiesta a corredo in formato PDF. Essa deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo: protocolloalia@pec.it; nell'oggetto, l'interessato dovrà riportare la seguente dicitura: **"Domanda per iscrizione albo aperto avvocati comune di Alia"**.

È esclusa ogni altra forma di trasmissione o comunicazione, la quale non può dare luogo all'iscrizione nell'elenco.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 2) curriculum professionale del richiedente, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore di enti locali, compresa l'indicazione delle esperienze maturate nello specifico settore per il quale si chiede l'iscrizione all'albo (n. e rilevanza dei servizi svolti da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi);
- 3) tutta la documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione;

e, in caso di domanda presentata da associazione professionale tra avvocati:

- 5) curriculum professionale di ogni singolo avvocato associato, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e con indicazione degli incarichi svolti a favore di enti locali, compresa l'indicazione delle esperienze maturate nello specifico settore per il quale si chiede l'iscrizione all'albo (n. e rilevanza dei servizi svolti da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi);
- 6) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti generali e specifici presentata da ogni singolo avvocato associato, unitamente alla fotocopia di documento d'identità in corso di validità di ogni singolo sottoscrittore;

7) tutta la documentazione che l'associazione ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione;

Il richiedente ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.

Il comune si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 4) Requisiti

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice degli appalti);
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i richiedenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) iscrizione all'Albo degli avvocati;
- b) di essere iscritto/a all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati innanzi alle Giurisdizioni Superiori (per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse);
- c) comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie:

A. diritto penale

B. diritto civile

C. diritto amministrativo

D. diritto del lavoro – pubblico impiego

d) In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'elenco di tutta l'associazione di cui questi faccia parte.

Uguualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene.

In ogni caso, l'iscrizione dell'associazione professionale avviene mediante iscrizione dei singoli avvocati associati nelle diverse categorie dell'elenco per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, il comune di Alia indicherà l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

ART. 5) Formazione e tenuta dell'elenco

L'elenco già costituito è suddiviso in sottoelenchi distinti secondo le categorie di cui all'art. 2. In attuazione alle vigenti Linee guida ANAC, l'elenco non ha limitazioni né quantitative né temporali. Esso verrà continuamente aggiornato in base alle istanze pervenute e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza nelle forme e modalità stabilite. Gli effetti di tale aggiornamento decorreranno dal giorno successivo alla determinazione di presa atto delle istanze.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo. Essi dovranno, altresì, aggiornare ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi legali, in linea con le recenti disposizioni ANAC, su richiesta d'ufficio, il curriculum e la dichiarazione all'uopo predisposta.

Per le domande di iscrizione che, in sede di istruttoria, risulteranno incomplete, l'ufficio competente inviterà, a mezzo pec, richiedenti ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di regolarizzazione della domanda di iscrizione, varrà il protocollo della regolarizzazione.

In occasione dell'aggiornamento dell'elenco, verranno cancellati dal medesimo i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate nel disciplinare di incarico o che si siano, comunque, resi responsabili di gravi inadempienze nei confronti del Comune;
- abbiano richiesto la cancellazione per gravi motivi.

In tali casi l'intendimento di procedere alla cancellazione verrà preventivamente comunicata all'interessato, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, che potrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, sulle quali l'ufficio si determinerà.

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, il responsabile provvederà alla cancellazione con propria successiva determinazione.

Il provvedimento di cancellazione verrà comunicato all'interessato mezzo pec.

ART. 6) Affidamento degli incarichi

Le domande di iscrizione nell'elenco costituiscono una banca dati di professionisti da cui il comune di Alia attingerà per l'affidamento degli incarichi di cui al presente capitolato.

La scelta per gli incarichi avverrà, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previa consultazione di almeno cinque professionisti, o in numero inferiore (in caso per la particolare materia sussistono un numero inferiore di iscritti), secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, se sussistono in tale numero soggetti idonei per la categoria alla quale l'incarico da affidare fa riferimento, individuati sulla base dei seguenti criteri:

- principio dell'alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

I professionisti individuati verranno invitati, a mezzo pec, a partecipare alla procedura negoziata che sarà all'uopo attivata, indicante termini e modalità di partecipazione. Essi saranno onerati, in linea con la normativa vigente, di indicare nell'oggetto della pec di partecipazione alla gara la seguente dicitura: "Contiene preventivo offerta del _____. Non aprire prima delle ore _____ del giorno _____ (termine di scadenza dell'offerta)".

Il servizio verrà affidato applicando il criterio della migliore offerta al ribasso.

Nell'offerta-ipotesi di parcella, dovranno essere specificati il valore della causa (la cui valutazione tecnica del valore per la formulazione del preventivo offerta spetta al legale partecipante alla gara), l'importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, le eventuali riduzioni applicate, la dichiarazione circa l'applicazione o meno delle spese generali di cui all'art.2 del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n.55 e s.m.i. e specificazione del regime fiscale cui aderisce il professionista, un preventivo il più possibile attendibile delle spese e le competenze spettanti ad eventuale domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l'obbligo di ricorrervi (senza nulla a pretendere in caso di mancata previsione). L'offerta dovrà contenere altresì l'impegno che il corrispettivo resterà immutabile per tutta la durata del grado di giudizio, essere debitamente firmata, anche digitalmente dal professionista e corredata da un documento di identità in corso di validità.

Fermo rimanendo che per l'Ente prevarrà la migliore offerta in termini di convenienza e che la medesima potrà essere anche inferiore ai parametri forensi nel rispetto del principio di autonomia, libertà ed indipendenza riconosciuto al legale.

L'affidamento verrà regolato con apposito disciplinare di incarico, redatto ai sensi delle disposizioni vigenti, che dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.

Ai partecipanti non aggiudicatari non verrà inviata alcuna comunicazione dell'esito del procedimento intendendosi assolta con la pubblicazione dell'esito di gara all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli incarichi dichiarati urgenti, o di particolare complessità tecnico giuridica, ovvero che presentino carattere di consequenzialità o complementarietà dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza affidati, possono essere affidati direttamente prescindendo dalla consultazione di una pluralità di professionisti, motivando adeguatamente tali circostanze nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Al fine di garantire il principio dell'alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco viene fissato il limite di n. 2 incarichi legali affidati al medesimo professionista nell'anno solare.

L'avvenuta costituzione dell'elenco aperto oggetto del presente capitolato non preclude, seppure in via eccezionale, che si proceda, per peculiari esigenze adeguatamente motivate, ad apposita selezione aperta o incarico diretto a soggetti non inseriti nell'elenco.

Art. 7) Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente capitolato possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente capitolato, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per gravi inadempienze.

Alla revoca dell'incarico provvede la giunta comunale, su proposta del responsabile affari legali, responsabile del procedimento, previa contestazione in contraddittorio.

Art. 8) Comunicazioni del legale ed atti di transazione

Il legale incaricato deve tenere costantemente informato il comune di Alia sull'andamento della causa e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite.

In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza al comune nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione, senza oneri aggiuntivi.

Art. 9) Liquidazione delle competenze spettanti al legale incaricato

Il responsabile del procedimento provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I pagamenti in anticipo eventualmente richiesti dal legale incaricato non possono essere liquidati in misura superiore a quelle pattuite.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sm.i., si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco e all'eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza dei medesimi;
- il trattamento dei dati contenuti nelle domande avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti;
- il conferimento dei dati richiesti si configura come onere, nel senso che il professionista che intende chiedere l'inserimento nell'elenco deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nell'avviso e nel capitolato. Un eventuale rifiuto comporta la non iscrizione nell'elenco e, conseguentemente, il non affidamento di un eventuale incarico;

- la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

- all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comune di Alia, titolare del trattamento.

- il titolare del trattamento dei dati è il comune di Alia, nella persona del suo legale rappresentante.

ART. 4) Requisiti

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- godimento dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice degli appalti);
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione.

.....altre dich.

Il servizio verrà affidato applicando il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sugli importi minimi previsti per ciascuna prestazione da tariffario forense in vigore, (nella ipotesi di parcella da allegare all'offerta, dovranno essere specificati il valore della causa, l'importo di diritti ed onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, le riduzioni applicate, la dichiarazione circa l'applicazione o meno delle spese generali di cui all'art.2 del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n.55 e s.m.i. e specificazione del regime fiscale cui aderisce il professionista, un preventivo il più possibile attendibile delle spese e le competenze spettanti ad eventuale domiciliatario, qualora, per motivi di difesa, il legale abbia l'obbligo di ricorrervi, senza nulla a pretendere in caso di mancata previsione); la valutazione tecnica del valore della causa per la formulazione del preventivo offerta spetta al legale partecipante alla gara; l'offerta dovrà contenere altresì l'impegno che il corrispettivo resterà immutabile per tutta la durata del grado di giudizio, essere debitamente firmata, anche digitalmente dal professionista e corredata da un documento di identità in corso di validità. Fermo rimanendo che per l'Ente prevarrà la migliore offerta in termini di convenienza e che la medesima potrà essere anche inferiore ai parametri forensi in considerazione della liberalizzazione dei minimi tariffari operata dal decreto Bersani.)